

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4573}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LORENZETTI, BASSO, BATTAGLIA, BIELLI, BOLOGNESI,
BOVA, BRACCO, CAMOIRANO, CAPPELLA, CHIUSOLI, COR-
SINI, DUCA, FAGGIANO, GIACCO, IOTTI, LENTO, LUCÀ,
LUCIDI, LUMIA, MALAGNINO, MANZATO, PANATTONI,
PARRELLI, PENNA, PEZZONI, PITTELLA, RAFFAELLI,
RAVA, ROSSIELLO, ROTUNDO, SCHMID, SIGNORINO, TRA-
BATTONI, TURRONI, VIGNI**

Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia
di competizioni in velocità tra autoveicoli

Presentata il 18 febbraio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si propone di modificare l'articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) allo scopo di adeguare la previsione normativa alla realtà concreta degli accadimenti e di ricollegarvi conseguenze sanzionatorie efficaci sotto il profilo afflittivo, dissuasivo e retributivo.

L'iniziativa, nata grazie alla sollecitazione del Comitato per la vita Omar Cia-

lucco e Cristina Profili, intende eliminare una inspiegabile incongruenza presente nel sistema normativo vigente in materia di punibilità di condotte legate alla circolazione stradale.

Il citato articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, punisce con la sola sanzione amministrativa pecuniaria, da lire 230 mila a lire 950 mila, chi gareggia in velocità con il proprio veicolo.

Due o più guidatori che concorrono sfidandosi per dimostrare la superiorità delle prestazioni ottenute non possono essere considerati protagonisti di atteggiamenti da punire come un illecito amministrativo.

Simili condotte mettono in crisi gli schemi classici all'interno dei quali vengono inquadrati gli atti illeciti umani e consentono di ipotizzare un atteggiamento psichico dell'agente che potrebbe rientrare nella ipotesi del dolo indiretto, forma della volontà colpevole che evidenzia una previsione dell'evento da parte dell'agente e l'accettazione dello stesso del suo verificarsi.

Una semplice sanzione amministrativa pecuniaria non può ritenersi una risposta adeguata all'allarme sociale generato da due o più auto in gara lungo una via pubblica, tenuto conto del pericolo che ne consegue per la vita degli utenti della strada.

La salvaguardia della salute e della vita, beni costituzionalmente garantiti, deve necessariamente prevalere su interessi e beni

giuridici di grado inferiore, quali il patrimonio e le facoltà o diritti dell'individuo. Per questo si ritiene assolutamente necessario un intervento legislativo mirato a modificare l'articolo 141 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in modo da prevedere una fattispecie normativa più particolareggiata e, soprattutto, una sanzione più adeguata al disvalore sociale suscitato dalla condotta illecita.

In questo senso, la qualificazione del fatto non più come illecito amministrativo ma come reato contravvenzionale mira a esercitare sui consociati, attraverso le conseguenze gravi di un procedimento penale, di una pena e, soprattutto, di sanzioni accessorie pesanti, una coazione psicologica efficace affinché si astengano dal violare il comando, realizzando così la funzione prima di ogni pena, quella della prevenzione.

Per queste ragioni è auspicabile che questa proposta di legge possa essere approvata in tempi rapidi, in modo da dare una risposta adeguata a condotte sprezzanti della vita umana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 5. Sulle strade pubbliche e aree pubbliche urbane ed extraurbane è vietato gareggiare con veicoli o comunque competere in velocità con altri veicoli ».

2. Il comma 9 dell'articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 9. Chiunque viola la disposizione del comma 5 è punito con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 1 milione. All'accertamento della violazione consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo ».

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« 9-bis. In caso di incidente, qualora dalla violazione di cui al comma 5 derivino lesioni personali colpose gravi o gravissime ovvero la morte di una o più persone, il giudice applica, con la sentenza di condanna, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo e della revoca della patente di guida ».

